

Premesso che:

La Casa di Cura con nota prot. nr 13/2017 del 20/01/2017 ha esplicitato la volontà di proseguire il rapporto convenzionale già in essere con la AOUP per prestazioni di medicina trasfusionale per l'espletamento di tutte le prestazioni di medicina trasfusionale necessarie al funzionamento degli ambulatori e/o reparti essendo quest'ultima l'Ente competente per territorio;;

La UOC di Medina Trasfusionale con nota prot n. 44/2017 del 31.01.2017 ha espresso parere favorevole rinnovo di un accordo convenzionale con la Casa di Cura Villa Maria Eleonora Hospital srl

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

CONVENZIONE

TRA

La Casa di Cura Maria Eleonora Hospital s.r.l. - Società del Gruppo Villa Maria S.p.A con sede in Palermo Viale Regione Siciliana, n. 1571 P.IVA 03790910826 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Aldo Panci nato a Palermo il 30.08.1963 domiciliato per la carica in Palermo in Via le Regione Siciliana – C.A.P. 90135 (di seguito denominata Casa di Cura).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, cap. 90127 P.IVA n. 05841790826, nella persona del Direttore Generale, Dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 e domiciliato per la carica presso la Sede (di seguito denominata AOUP).

di seguito denominata singolarmente Parte o congiuntamente Parti:

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

NATURA DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. e per essa la U.O.C. di Medicina Trasfusionale del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio si impegna ad espletare le prestazioni professionali richieste in favore della Casa di Cura.

Art.2

L'attività professionale richiesta sarà prestata come attività istituzionale dall'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio e dovrà essere eseguita durante l'orario di servizio dal personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura d'appartenenza.

Art.3

DISTRIBUZIONE

L'A.O.U.P. e per essa l'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio si impegna a fornire agli assistiti della Casa di Cura (dotata di frigoemoteca), i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia:

1. unità di emocomponenti di pronto impiego, omologo ottenuto dalla separazione di sangue intero o da aferesi
2. unità di sangue intero o emocomponenti autologhe;
3. plasma fresco congelato di livello farmaceutico inattivato per patogeni ottenuto da donatori periodici e lavorato presso l'industria convenzionata con l'AOUP in accordo alle disposizioni previste dalla Regione Siciliana (Legge Regionale num 5 del 14/04/2009 "*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*") i sensi dell'art. 10, comma 4 della Legge 4 maggio 1990, n. 107).
4. Emocomponenti ad uso non trasfusionale: gel piastrinico, colla di fibrina autologhe o omologhe.

Art. 4

ESAMI DI LABORATORIO

L'A.O.U.P. e per essa l'U.O.C di Medicina Trasfusionale del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio si impegna ad eseguire, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della Casa di Cura, le seguenti prestazioni sanitarie:

1. determinazione del gruppo sanguigno ABO ed RH
2. ricerca ed identificazione di anticorpi irregolari (test di Coombs Indiretto);
3. Test di Coombs Diretto
4. esami di immunematologia *pre trasfusionali* (controllo gruppo ABD e test di coombs indiretto);

Il campionamento dei prelievi deve avvenire secondo la procedura prevista dall'allegato A

Art. 5

PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE

L'A.O.U.P. si impegna con l'utilizzo del proprio personale medico, con modalità che verranno concordate con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura, a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:

1. attività di consulenza di medicina trasfusionale;
2. servizio di aferesi terapeutica;
3. procedure di autotrasfusione.

Art.6

RICHIESTA DI EMOCOMPONENTI

Le richieste di emocomponenti (M 01 ASCO- allegato 1) o di gruppo sanguigno (M 02 ASCO - Allegato 2) devono essere redatte dal medico richiedente così come di seguito specificato:

1. su apposito modulo (M 01ASCO) il cui format è fornito dalla struttura trasfusionale, compilato in ogni sua parte, con firma leggibile e timbro, e devono essere conformi a quanto richiesto dalle specifiche norme in vigore;
2. salvo i casi di comprovata urgenza, le richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di ciascun giorno feriale e, comunque, non più tardi delle ore 14.00;
3. L'U.O.C di Medicina Trasfusionale si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 8,00 del giorno successivo
4. In caso di urgenza, la U.O.C di Medicina Trasfusionale dell'A.O.U.P. metterà a disposizione della Casa di Cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, .

5. Le richieste di emocomponenti devono essere accompagnate da un campione di sangue del ricevente per l'effettuazione delle indagini pre-trasfusionali secondo le indicazioni tecniche del trasfusionale dettagliate nell'allegato A.
6. Copia della richiesta di emocomponenti deve essere conservata nella cartella clinica o nella documentazione sanitaria del paziente
7. per le richieste di consulenza trasfusionale e di aferesi terapeutica, deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo i casi di comprovata urgenza;
8. In base al grado di urgenza della richiesta possono essere assegnate dalla MT con i seguenti criteri di priorità:

<i>Priorità della richiesta</i>	<i>Tempi di evasione della richiesta</i>
TENERE A DISPOSIZIONE	Entro 72 ore dall'arrivo della richiesta
ORDINARIA	Entro 6 ore dall'arrivo della richiesta (<i>trasfusione programmata</i>)
URGENTE	Entro 60 min ora dall'arrivo della richiesta
URGENTISSIMA	Immediato all'arrivo della richiesta

9. In caso di particolare necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente, per l'esecuzione di prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre le generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.
10. Le richieste dovranno specificare chiaramente il gruppo sanguigno ABO, il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui non lo siano, questo dovrà risultare nella richiesta stessa..
11. Per facilitare la risposta delle richieste urgenti e urgentissime di sangue e di emocomponenti, il medico richiedente della Casa di Cura darà un preavviso telefonico e/o a mezzo fax, definendo la disponibilità di tempo e il grado di urgenza della stessa comunicando al numero 091.6553222/3598.

Art. 7

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA

In relazione al grado di urgenza della richiesta, si distinguono le seguenti modalità di assegnazione:

1. Richiesta di emocomponenti in Elezione (ordinaria);
 - Il campionamento del prelievo deve avvenire secondo la procedura prevista dall'allegato A.
 - Responsabili medico e infermiere professionale.
 - Invio campione richiesta entro le 12,00 al UOC Medicina Trasfusionale
 - Ritiro emocomponenti entro le ore 18.00
 - Per richieste pervenute dopo le ore 14.00 la consegna differirà al giorno successivo.
2. Richiesta emocomponenti in Urgenza:
 - Il campionamento del prelievo deve avvenire secondo la procedura prevista dall'allegato A.
 - Responsabili medico e infermiere professionale.
 - Assegnazione da eseguire entro 60 min dall'arrivo della richiesta
3. Richiesta di emocomponenti in Urgentissima:
 - Responsabili medico
 - Assegnazione da eseguire immediatamente min dall'arrivo della richiesta (unità O negativo)
4. Richiesta di emocomponenti da tenere a disposizione;
 - Il campionamento del prelievo deve avvenire secondo la procedura prevista dall'allegato A.

- Responsabili medico e infermiere professionale.
- Invio campione richiesta entro le 12,00 alla UOC Medicina Trasfusionale
- Non previsto ritiro di emocomponenti se non su precisa ed esplicita richiesta del medico che fornisce indicazione del grado di urgenza
- La richiesta rimane attiva per 72 ore

In relazione alla necessità esplicitata dalla casa di cura di effettuare trasfusione autologhe, queste vengono gestite, previo accordo con la Medicina Trasfusionale, secondo i termini di legge previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

GESTIONE DEGLI EMOCOMPONENTI ALL'INTERNO DELLA CASA DI CURA

1) Emocomponenti consegnati in regime di urgenza

Le emazie ed il plasma vanno utilizzati entro 120 min dal ritiro.

Le piastrine assegnate vanno utilizzate nel più breve tempo possibile per garantire il mantenimento delle caratteristiche di qualità e sicurezza delle stesse.

Se l'utilizzo delle unità subisce dei ritardi, possono essere utilizzate in tempi superiori ai 120 min e devono essere conservate in frigoemoteca qualificata ed autorizzata per la destinazione d'uso (vedi art 9).

2) Emocomponenti consegnati in regime ordinario /intervento programmato

Le unità di emazie, consegnate per interventi programmati quale pronta disponibilità in caso di emergenza intraoperatoria, possono essere utilizzate in tempi superiori ai 120 min e devono essere conservate in frigoemoteca qualificata ed autorizzata per la destinazione d'uso (vedi art 9).

Le unità assegnate e consegnate per i pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico, devono essere sempre chiaramente identificabili per la destinazione d'uso (etichetta di assegnazione e consegna) e conservate secondo criteri e procedure definiti dalla casa di cura finalizzati alla prevenzione dell'errore in fase di utilizzo.

Tali unità possono essere utilizzate esclusivamente entro 72 ore dalla prova di compatibilità e pertanto, se non utilizzate entro tale termine, devono essere restituite alla Medicina Trasfusionale.

3) Emocomponenti consegnati come Scorta per Emergenza

Le unità di emazie 0 negativo assegnate e consegnate come scorta per l'emergenza devono essere sempre chiaramente identificabili per la destinazione d'uso (etichetta di assegnazione e consegna) e conservate secondo criteri e procedure definiti dalla casa di cura finalizzati alla prevenzione dell'errore in fase di utilizzo.

Tali unità sono consegnate alla casa di cura senza effettuazione di prove crociate e pertanto possono essere utilizzate (secondo le modalità descritte in art 10) fino ad 8 giorni prima la data di scadenza dell'emocomponente indicato sulla etichetta di validazione.

La loro restituzione deve essere effettuata improrogabilmente entro 8 giorni dalla scadenza dell'emocomponente.

Art. 9

FRIGOEMOTECA

La casa di cura è dotata di frigoemoteca per la gestione trasfusionale dei pazienti candidati ad intervento chirurgico. A tal fine la frigoemoteca è allocata nel blocco operatorio e istituzionalmente affidata al direttore sanitario della sede di ricovero. Tale funzione può essere formalmente delegata ad altro dirigente medico al fine di assicurarne la necessaria continuità operativa e gestionale.

La delega di tale funzione e l'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato deve essere formalizzata e trasmessa alla Medicina Trasfusionale entro 30 gg dalla stipula della presente convenzione ed approvata dal responsabile della Medicina Trasfusionale.

Il documento (fac simile in allegato C) dovrà altresì contenere :

- dati per l'univoca identificazione delle caratteristiche delle apparecchiature (costruttore, Tipo , modello numero di serie/matricola)
- nominativo del personale a supporto delle attività di gestione (es. caposala di sala operatoria e terapia intensiva)
- Aspetti relativi alla gestione dell'apparecchiatura (piani di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria, stato di qualificazione dell'attrezzatura) e relativo cronoprogramma
- Evidenza di approvazione di documenti operativi destinati al personale in servizio presso la casa di cura nei quali siano chiaramente indicate le modalità operative di gestione delle unità di emocomponenti conservate in tutte le fasi di processo con particolare riferimento a:
 - a) gestione e registrazione delle unità di emocomponenti in ingresso (check di controllo delle unità in ingresso e carico)
 - b) identificazione univoca degli emocomponenti durante le fasi di stoccaggio in relazione alla destinazione d'uso (es. paziente, data di presunto utilizzo, ecc...)
 - c) gestione e registrazione degli emocomponenti in fase di utilizzo (scarico)
 - d) gestione e registrazione degli emocomponenti non utilizzati e loro restituzione alla medicina trasfusionale
 - e) gestione e registrazione delle unità assegnate quale scorta di emergenza 0 neg (check di controllo delle unità in ingresso e carico, gestione durante lo stoccaggio, carico verso pazienti e restituzione alla Medicina trasfusionale in caso di mancato utilizzo)

Art 10

SCORTA DI EMERGENZA

Presso la frigoemoteca della casa di cura sono disponibili due unità di emazie 0 Rh negativo per la gestione di eventuali emergenze a tutela del paziente critico che deve essere trasfuso immediatamente. Il responsabile della gestione della frigoemoteca è responsabile anche della gestione delle scorte in emergenza secondo quanto di seguito definito

a) Utilizzo delle unità di scorta per terapia trasfusionale in EMERGENZA:

In accordo a documenti operativi definiti dalla casa di cura ed approvati dal responsabile di gestione della frigoemoteca, in caso di utilizzo:

1) Devono essere sempre tracciati:

- Data e ora di scarico della unità di 0 neg da impiegare
- Operatore che ha effettuato lo scarico
- Paziente (nome, cognome, data di nascita e sesso) per cui l'unità viene impiegata

2) Deve essere comunicata alla Medicina Trasfusionale l'avvenuta trasfusione nel più breve tempo possibile mediante documento prodotto dalla casa di cura che deve sempre contenere:

- Cognome e Nome del Paziente, data di nascita e sesso
- Identificativo univoco (CDM) dell'unità trasfusa
- Data/ ora inizio trasfusione
- Data/ ora fine trasfusione

- Eventuali reazioni avverse o trasfusione interrotta (con indicazione della quantità effettivamente trasfusa)

Tale segnalazione si rende necessaria per tracciare l'avvenuta trasfusione sul gestionale in uso presso la medicina trasfusionale

b) Restituzione di unità di scorta per Emergenza NON UTILIZZATE

In accordo a documenti operativi definiti dalla casa di cura ed approvati dal responsabile di gestione della frigoemoteca, in caso di NON utilizzo delle unità queste devono essere restituite alla medicina trasfusionale entro 8 giorni dalla scadenza della unità stessa.

Tale restituzione deve essere effettuata mediante i moduli di consegna rilasciati dal trasfusionale al momento della consegna(MD14) e che dovranno riportare il nominativo del responsabile della restituzione e la data di restituzione

Art. 11

CONSENSO INFORMATO

In accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (DM num 69 del 02/11/2015) il ricevente la trasfusione di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati, opportunamente informato dal medico responsabile della trasfusione, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dichiarare esplicitamente il proprio dissenso alla trasfusione sottoscrivendo il modulo fornito dalla medicina trasfusionale (M 03 ASCO- allegato 3) o altra modulistica in possesso della casa di cura che risponda ai termini definiti dalla normativa vigente.

In caso di trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso raccolto all'inizio del trattamento, si considera formulato per tutta la durata della terapia.

In caso di minore, il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o dall'eventuale tutore.

Il medico responsabile della trasfusione deve verificare la presenza in cartella del consenso informato sottoscritto dal paziente.

Quando vi sia un pericolo di vita imminente o una condizione di incoscienza che non consenta l'acquisizione del consenso, il medico può procedere alla trasfusione documentando in cartella clinica, in modo particolareggiato, le condizioni che determinano tale stato di necessità

Il prescritto specifico consenso informato del paziente alla terapia trasfusionale rimane sotto la responsabilità del medico della Casa di Cura e del Direttore Sanitario della stessa.

Art. 12

TRASFUSIONE ED EMOVIGILANZA

La Casa di Cura si impegna ad effettuare la terapia trasfusionale per i pazienti in regime di ricovero o ambulatoriale nel rispetto dei criteri di sicurezza e di prevenzione dell'errore trasfusionale previsti dalla normativa vigente (Decreto Ministeriale num 69 del 02/11/2015) e dalla procedura aziendale DSP 99 "*Linea guida per garantire la sicurezza trasfusionale (emovigilanza)*".

In particolare:

1. Tutti i pazienti da sottoporre a terapia trasfusionale devono essere dotati di braccialetto identificativo contenente: nome, cognome, data di nascita e sesso del paziente riportati in seguito ad identificazione attiva (richiesta di declinare attivamente le proprie generalità o di identificazione attiva da parte di un tutore o parente in caso di paziente non collaborante);
2. la Casa di Cura elabora, valida ed implementa una procedura di identificazione univoca per gestire in sicurezza i casi di paziente non identificabile
3. Prima della trasfusione le unità di emocomponenti devono essere ispezionate da parte del personale sanitario della Casa di cura per evidenziare la presenza di eventuali anomalie. La verifica viene notificata sul modulo M 04 ASCO (allegato 4). In caso di anomalie le unità devono essere restituite a servizio trasfusionale per i provvedimenti del caso

4. Prima di avviare la terapia trasfusionale due operatori (un medico ed un infermiere) della Casa di cura devono effettuare i controlli di identità, corrispondenza e compatibilità immunologica confrontando i dati presenti su ogni singola unità di emocomponenti con quelli della richiesta e della documentazione rilasciata dal servizio trasfusionale alla consegna (referto di gruppo, attestazione di compatibilità delle unità con il paziente). Tali controlli devono essere registrati prima dell'inizio della trasfusione sul modulo M 04 ASCO (allegato 4) ed allegati alla cartella sanitaria o documentazione clinica del paziente
5. Prima di effettuare la trasfusione deve essere effettuata l'identificazione del ricevente includendo le generalità anagrafiche del paziente, la verifica dei dati riportati sul braccialetto, la verifica dei dati riportati su ogni singola unità di emocomponente
6. La trasfusione presso la casa di Cura viene eseguita sotto la responsabilità del medico che deve essere disponibile tempestivamente in caso di reazioni avverse che comunque devono essere monitorate anche nelle 24 ore successive alla trasfusione.
7. La casa di Cura si impegna a registrare i dati relativi alla trasfusione (data, ora inizio, ora fine, identificazione del medico e dell'infermiere, eventuali complicanze, eventuale interruzione della trasfusione, verifica dell'efficacia trasfusionale) sui moduli di relazione trasfusionale (MD14) rilasciati al momento della consegna delle unità di emocomponenti e a restituirli al servizio trasfusionale tramite corriere o tramite fax al numero 091. 6553597
8. Gli emocomponenti devono essere trasfusi utilizzando esclusivamente i set di trasfusione in dotazione all'emocomponente e consegnati dall' U.O. di Immunoematologia e Trasfusionale;

La Casa di cura può implementare sistemi di emovigilanza informatizzata in accordo ai requisiti previsti dalla normativa vigente, senza oneri a carico della AOUP.

I sistemi di emovigilanza informatizzata eventualmente impiegati, devono essere formalmente autorizzati dalla UOC di Medicina Trasfusionale ed interfacciati con il software del gestionale in uso presso la stessa al fine di garantire la tracciabilità delle informazioni in accordo alle disposizioni normative vigenti.

In caso di implementazione di sistema di emovigilanza informatizzata presso la casa di Cura, devono essere rispettati i protocolli operativi definiti nella procedura aziendale DSP 99 "*Linea guida per garantire la sicurezza trasfusionale (emovigilanza)*".

Art.13

REAZIONI TRASFUSIONALI

La Casa di Cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque entro le 24 ore dall'evento, la denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione e ad un prelievo ematico del paziente.

Art. 14

RESTITUZIONE DI UNITA' NON UTILIZZATE

Qualora l'unità di emocomponente consegnata non venga utilizzata, la Casa di Cura si impegna a restituire le stesse nel più breve tempo possibile dalla consegna e ad accompagnarla con la documentazione attestante la sua integrità e l'osservanza delle istruzioni relative alla conservazione e trasporto indicate dal Servizio trasfusionale.

Art.15

REGISTRAZIONI

La gestione delle unità di sangue segue la procedura descritta in allegato B che di questa convenzione è parte integrante.

La Casa di Cura deve provvedere a registrare la trasfusione nella cartella o nella documentazione clinica del paziente annotando numero, tipo e codice identificativo degli emocomponenti trasfusi (anche mediante apposizione in cartella/ documentazione sanitaria dell'etichetta di assegnazione/consegna), data e ora dell'inizio della trasfusione, parametri vitali all'inizio della trasfusione data e ora della fine della trasfusione, parametri vitali al termine della trasfusione registrati entro e non oltre 60 min dal termine della trasfusione stessa ed eventuali reazioni trasfusionali.

Art. 16 TRASPORTO

Il trasporto degli emocomponenti e dei campioni di sangue viene effettuato a carico della Casa di Cura in relazione alle specifiche tecniche fornite dalla Medicina Trasfusionale.

La responsabilità del trasporto (in termini di gestione delle unità di emocomponenti) è istituzionalmente affidata al direttore sanitario della sede di ricovero. Tale funzione può essere formalmente delegata ad altro dirigente medico al fine di assicurarne la necessaria continuità operativa e gestionale.

La delega di tale funzione e l'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato deve essere formalizzata e trasmessa alla Medicina Trasfusionale entro 30 gg dalla stipula della presente convenzione ed approvata dal responsabile della Medicina Trasfusionale.

Il documento (fac simile in allegato D) dovrà altresì contenere:

- dati per l'identificazione dei dispositivi di trasporto e dei sistemi di tracciabilità delle temperature ove richiesto (Tipologia di materiale, modello/articolo, produttore)
- nominativo del personale autorizzato al ritiro degli emocomponenti e loro firma depositata
- Aspetti relativi alla gestione delle attrezzature (piani di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria, stato di qualificazione dell'attrezzatura) e relativo cronoprogramma
- Evidenza di approvazione di documenti operativi destinati al personale in servizio presso la casa di cura nei quali siano chiaramente indicate le modalità operative di gestione delle unità di emocomponenti durante tutte le fasi di trasporto con particolare riferimento a:
 - a) gestione delle unità di emocomponenti trasportate (sia in fase di ricezione dalla medicina trasfusionale che di consegna alla casa di cura)
 - b) gestione dei documenti relativi alle unità trasportate

Art. 17 PRIVACY

L'A.O.U.P è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'A.O.U.P. Qualora la Casa di Cura riscontrasse una qualsiasi violazione degli obblighi descritti, essa potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 18
CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

L'A.O.U.P. fatturerà le prestazioni di cui alla presente convenzione alla Casa di Cura con cadenza mensile con le modalità qui di seguito riportate:

- a) le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più riutilizzabili, verranno fatturate in accordo alle tariffe previste dalla normativa vigente;
- b) gli emoderivati ottenuti da plasma prelevato ai propri donatori al prezzo di costo esposto dall'industria convenzionata con una maggiorazione del 20% a fronte delle spese sostenute per immagazzinamento, registrazione, distribuzione;
- c) le determinazioni di emogruppo, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità;
- d) consulenze di medicina trasfusionale, plasma exchange, procedure di aferesi terapeutica, ecc alle tariffe indicate dalla regione o, in assenza di queste, alle tariffe previste dall'Ordine dei Medici di Palermo;
- e) le spese di trasporto (a meno che non venga effettuato direttamente dalla Casa di Cura tramite il proprio personale)
- f) il corrispettivo da corrispondersi all'AOUP per la fornitura del Plasma Commerciale (Plasmasafe/Plasmagrade/Octaplas) è di € 71,50 a sacca + 10%IVA;
- g) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita pari al 20% del fatturato complessivo.
- h) un supplemento di € 12 per ciascuna unità di sangue o emocomponenti ritirato con procedura d'urgenza.

Art. 19
DOMICILIO BANCARIO

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, verranno effettuati secondo le norme della Contabilità di Stato, a prestazioni regolarmente rese, e a seguito dell'emissione, da parte dell'Azienda, di fatture con cadenza mensile comprovanti le effettive prestazioni eseguite nel mese.

Esse dovranno riportare il numero delle prestazioni eseguite e dovranno essere accompagnate da una nota contabile esplicativa, sulla quale accanto al nominativo di ciascun dipendente, dovranno essere indicate le visite effettuate, con le relative date di effettuazione.

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative direttamente all'Azienda, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

La Casa di Cura emetterà il pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'A.O.U.P.

Art. 20
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 21
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di due, senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente in essere con l'AOUP in scadenza al 13.10.2016 e la stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti.

Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente Convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno 30 gg (trenta) prima della data di interruzione.

Art. 22

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modifica derivante dall'entrata in vigore di leggi o altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in materia nuova e /o diversa materia oggetto della Convenzione.

Art. 23 PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'AOUP e la Casa di Cura.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 24 REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ha richiesto tale adempimento.


Art. 25 FORO COMPETENTE


Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li 20.08.2017

Per la Casa di Cura Maria Eleonora S.r.l.
Il Legale Rappresentante
dott. Aldo Panci


Maria Eleonora Hospital S.r.l.
Amministratore Delegato
Dott. Aldo Panci


Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Ufficio Convenzioni
Direttore Generale
dott. Renato Li Dommi